



COMUNE DI SINALUNGA

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 177	DEL 12/12/2022
OGGETTO: Piano Operativo Comunale - Avvio del Procedimento ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 65/2014	

L'anno **duemilaventidue** il giorno **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, si è riunita, in presenza presso la sede comunale, la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **Edo Zacchei**

Sono presenti Membri n. **5** . Sono assenti Membri n. **1** sebbene invitati:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ZACCHEI EDO	Si	
ViceSindaco	BERNARDINI CECILIA		Si
Assessore	BAGNOLI GIANNI	Si	
Assessore	FERRETTI ALESSANDRO	Si	
Assessore	BURACCHI CARLO	Si	
Assessore	COTTONE ROSA	Si	

Assiste, la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Chiacchio, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata il raggiungimento del numero legale e dichiara aperta la seduta in presenza, invitando i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 26/05/2022 avente ad oggetto "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Conferenza dei Capigruppo e della Giunta Comunale in modalità telematica.Approvazione";

VISTA, in merito all'oggetto, la relazione-proposta di deliberazione dell' "Area Funzionale Governo del Territorio" dalla quale si desume che:

- il Comune di Sinalunga ha approvato il Piano Strutturale ai sensi della L.R. 1/2005 con Del. C.C. n. 47 del 30.06.2010;
- con Del. C.C. n. 75 del 20.12.2012 è stato adottato il Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 1/2005;
- con Del. C.C. n.96 del 29.12.2015 il Comune ha provveduto alla controdeduzione motivata di tutte le osservazioni pervenute al Regolamento Urbanistico adottato, sulla base del documento contenente le proposte tecniche di controdeduzione, disponendo che gli elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico adottato, modificati a seguito dell'esame delle osservazioni e delle controdeduzioni alle stesse, fossero adeguati a cura dell'Area Governo del Territorio conseguentemente alle decisioni consiliari;
- il Comune di Sinalunga ha quindi definitivamente approvato il Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art 17 della L.R. 1/2005 con Del. C.C. n. 24 del 31.03.2016;

CHE:

- il quadro di riferimento normativo in materia di governo del territorio e il quadro di riferimento della pianificazione territoriale sovracomunale, rispetto a quelli in vigore al momento della formazione e approvazione della strumentazione urbanistica generale vigente, risultano oggi fortemente mutati in ragione del fatto che:
 - la vigente strumentazione urbanistica generale del Comune di Sinalunga è costituita dal Piano Strutturale e dal Regolamento Urbanistico, formati ai sensi della previgente legge regionale in materia di governo del territorio, ovvero la L.R. 1/2005;
 - la Regione Toscana ha approvato la Legge n. 65/2014 "*Norme per il governo del territorio*" del 10.11.2014 che ha abrogato la L.R. 1/2005, individuando quale atto della pianificazione

urbanistica il Piano Operativo, in luogo del Regolamento Urbanistico, e confermando il Piano Strutturale quale atto di pianificazione territoriale, disponendo obbligatoriamente il progressivo adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali alle nuove norme regionali vigenti;

- la Regione Toscana, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27.03.2015 ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT/PPR) ai sensi dell'articolo 19 della L.R. 65/2014, al quale gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali, ai sensi dell'art. 20 e con le procedure di cui all'art. 21 della "Disciplina del Piano" e dell'art. 31 della L.R. 65/2014, sono obbligati a conformarsi;
- la Regione Toscana ha provveduto a modificare i criteri da utilizzare per le indagini geologiche con il Regolamento 30 gennaio 2020, n. 5/R "*Regolamento di attuazione dell'articolo 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) contenente disposizioni in materia di indagini geologiche, idrauliche e sismiche*";
- con Legge Regionale 24.07.2018 n. 41, in materia di rischio di alluvioni - e tutela dei corsi d'acqua, la Regione Toscana ha dettato ulteriori disposizioni per le indagini idrauliche, nonché relativamente ai contenuti della pianificazione urbanistica e agli interventi edilizi in territorio urbanizzato e al suo esterno;
- con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 03.03.2016 è stato approvato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell'Arno il quale sostituisce a tutti gli effetti per ciò che riguarda la pericolosità da alluvione il PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologici);
- le previsioni del vigente Regolamento Urbanistico, relative alle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio e i conseguenti vincoli preordinati alla espropriazione, hanno valenza quinquennale e sono in scadenza (a seguito delle proroghe concesse dalle Leggi Regionali in materia di contrasto agli effetti del COVID) al 31.12.2022;
- con deliberazione della Giunta n. 112 del 20.12.2018 dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese si è dato avvio al procedimento di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale (PSI);
- il PSI, anche a seguito degli esiti della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della LR 65/2014, è attualmente in fase di elaborazione del quadro progettuale definitivo da portare in Adozione;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Governo del Territorio n. 1049 del 16.06.2022 si è provveduto all'affidamento del servizio di architettura finalizzato alla redazione del Piano Operativo

Comunale ad un RTI rappresentato dalla Società Mandataria **MATE Società Cooperativa** con sede legale in Via San Felice n. 21 – 40122 Bologna C.F. e P.IVA 03419611201;

- si ritiene pertanto necessario ed opportuno procedere all'avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale di cui all'art. 95 della LR 65/2014;
- ai sensi dell'art. 17 comma 3 della Legge Regionale 65/2014 l'atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Operativo comunale deve contenere:
 - a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all'articolo 25, nonché la previsione degli effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
 - b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle eventuali integrazioni;
 - c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
 - d) l'indicazione degli enti e organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;
 - e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio;
 - f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per la finalità di cui all'articolo 36, responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e);
- il Piano Operativo risulta soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della Legge Regionale 10/2010 e s.m.i.;
- all'interno del procedimento di VAS sono stati individuati i seguenti soggetti:
 - Proponente: Giunta Comunale, supportata dalla struttura tecnica incardinata nell'Area Governo del Territorio
 - Autorità Procedente: Consiglio Comunale
 - Autorità Competente: Commissione per il Paesaggio avente funzione di Autorità competente VAS
- Con Delibera G.C. n. 161 del 07.11.2022 sono state affidate al geom. Alessandro Goracci, dipendente dell'Area Governo del Territorio, le funzioni di Garante dell'Informazione e della partecipazione di cui alla LR 10/2010;

- Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Raffaele Lepore, funzionario dell'Area Governo del Territorio;
- con nota prot n. 21409 del 14.11.2022 il gruppo di professionisti incaricati ha provveduto a depositare gli elaborati necessari all'Avvio del Procedimento, come di seguito elencati:
 - R.1 - Relazione Programmatica di Avvio del Procedimento
 - R.2 - Documento Preliminare della VAS
- il capitolo 5 del suddetto elaborato "R1 - Relazione programmatica di Avvio del Procedimento" descrive nel dettaglio il Programma delle attività di informazione e partecipazione di cui all'art. 17 comma 3 lett. e della LR 65/2014 e pertanto esso, estratto e controfirmato dal Responsabile del procedimento e dal Garante della Comunicazione, è allegato al presente Atto;

CHE, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di necessario procedere all'approvazione degli elaborati sopra citati ai fini:

- dell'avvio del procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
- dell'avvio del procedimento di conformazione del Piano Operativo al PIT/PPR ai sensi dell'art. 20 e con le procedure di cui all'art. 21 della "Disciplina del Piano" e dell'art. 31 della L.R. 65/2014;
- dell'avvio del procedimento Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;

CHE ai sensi dell'articolo 7, comma 1 bis, lett. b) della L.R. 10/2010 il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l'autorità procedente o il proponente trasmettono all'Autorità Competente il documento preliminare di cui all'articolo 23 della medesima legge;

CHE, ai fini del procedimento di VAS, occorre inviare il *Documento preliminare di VAS* alla Autorità Competente e ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale individuati ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/2010:

- Regione Toscana
- Provincia di Siena
- Provincia di Arezzo
- Unione dei Comuni della Valdichiana Senese
- Comuni contermini non facenti parte dell'Unione:
 - Comune di Cortona
 - Comune di Foiano della Chiana

- Comune di Lucignano
- Comune di Rapolano Terme
- Comune di Asciano
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Ufficio Tecnico Regionale del Genio Civile Toscana Sud
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Firenze) - Soprintendenza per i Beni Storico Artistici;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
- ARPAT - Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana
- Azienda USL Toscana Sud Est
- Siena Ambiente – Gestione ciclo integrato RSU
- ATO Toscana Sud - SEI Toscana - Servizi ecologici integrati
- AIT Autorità Idrica Toscana
- EAUT Ente Acque Umbre Toscane
- SEI Toscana - Servizi ecologici integrati

CHE, ai fini dell'art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 65/2014, occorre inviare la *Relazione Programmatica Avvio del Procedimento* per l'acquisizione degli apporti tecnici e conoscitivi, entro il termine di 60 giorni (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento, ai seguenti soggetti:

- Regione Toscana
- Provincia di Siena
- Provincia di Arezzo
- Unione dei Comuni della Valdichiana Senese
- Comuni contermini non appartenenti all'Unione Valdichiana Senese:
 - Cortona
 - Foiano della Chiana
 - Lucignano
 - Rapolano Terme
 - Asciano
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Ufficio Tecnico Regionale del Genio Civile Toscana Sud

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Firenze) - Soprintendenza per i Beni Storico Artistici;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Arezzo e Grosseto
- Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno
- ARPAT - Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana
- Azienda USL Toscana Sud Est
- Siena Ambiente – Gestione ciclo integrato RSU
- ATO Toscana Sud - SEI Toscana - Servizi ecologici integrati
- AIT Autorità Idrica Toscana
- Gestioni reti elettriche (Enel, Terna, RFI)
- Gestione reti del metano (Snam rete gas, Centria SpA)
- Operatori di telecomunicazioni (Telecom, Tim, Wind, Vodafone, Alacom, Terre Cablate, Fastweb, ecc.)
- Nuove Acque Spa
- Toscana Mobilità SpA
- EAUT Ente Acque Umbre Toscane

CHE, ai fini dell'art. 17, comma 3, lettera d) della L.R. 65/2014, si individuano i seguenti soggetti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai fini dell'approvazione (entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione definitiva):

- Regione Toscana
- Provincia di Siena
- Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Ufficio Tecnico Regionale del Genio Civile Toscana Sud
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana - Firenze)
- Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Siena e Grosseto
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- ARPAT – Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Toscana
- Azienda USL Toscana Sud Est
- AIT- Autorità Idrica Toscana
- SEI Toscana - Servizi ecologici integrati

CHE per quanto previsto dall'art 39 del D.Lgs. 33/2013 gli atti propedeutici alla formazione del Piano Operativo sono stati pubblicati nell'apposita sezione del sito web del Comune – Amministrazione Trasparente, per i fini ivi previsti;

CHE sono stati esaminati:

- il D.L.vo n. 267/2000
- la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica”
- la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni e i relativi regolamenti di attuazione;
- la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modifiche e integrazioni
- la L.R. n. 41 del 24.07.2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49”;
- il D.Lgs. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale”;
- il PIT/PPR regionale
- il PTC della Provincia di Siena
- il parere favorevole della Commissione Assetto del Territorio

CHE viene omesso il parere contabile in quanto il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio;

ACQUISITO alla succitata relazione-proposta dell'Area Funzionale Governo del Territorio il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la relazione suddetta e le proposte in essa contenute meritevoli di approvazione;

VISTI gli artt. 48 e 134 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **di assumere** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **di approvare** l'elaborato "*R.1 - Relazione Programmatica di Avvio del Procedimento*" redatto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. **di approvare** l'elaborato "*R.2 - Documento preliminare di VAS*" redatto ai sensi dell'ar. 23 della L.R. 10/2010, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
4. **di approvare** il "*Programma delle attività di informazione e partecipazione*" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. **di avviare:**
 - il procedimento per la redazione del nuovo Piano Operativo ai sensi dell'art. 17 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.;
 - il procedimento di conformazione del Piano Operativo al PIT/PPR ai sensi dell'art. 20 e con le procedure di cui all'art. 21 della "Disciplina del Piano" e dell'art. 31 della L.R. 65/2014;
 - il procedimento Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
6. **di trasmettere** il presente atto e relativi allegati:
 - all'Autorità Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, individuati in narrativa, per l'avvio della fase di consultazione, secondo quanto previsto dall'art. 23 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.;
 - agli enti ed organismi pubblici di cui all'art. 17, comma 3, lettera c) della L.R. 65/2014, indicati in narrativa, per l'acquisizione degli apporti tecnici e conoscitivi;
 - agli enti ed organi pubblici di cui all'art. 17, comma 3, lettera d) della L.R. 65/2014, indicati in narrativa, per il rilascio dei pareri, nulla-osta o assensi comunque denominati ai fini dell'approvazione;
 - al Garante Regionale dell'informazione e della partecipazione;
7. **di dare atto** che:

- il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Raffaele Lepore, Responsabile dell'Area Governo del Territorio;
 - il Garante dell'Informazione e della partecipazione è il Geom. Alessandro Goracci, istruttore dell'Area Governo del Territorio;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto e relativi allegati sul sito internet istituzionale del Comune nelle sezioni "Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del Territorio" e "Aree tematiche - Edilizia privata e urbanistica";
9. **di dichiarare**, con votazione altrettanto unanime e separatamente resa, per i motivi d'urgenza di cui alla relazione-proposta in atti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Edo Zacchei	IL SEGRETARIO Annalisa Chiacchio
-------------------------------------	--

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Sinalunga, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005